

**Causa Panarisi c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 10 aprile 2007 (ricorso n. 46794/99)**

(non sussiste la violazione degli artt. 6, par. 1, diritto al giusto processo, e 8 CEDU, diritto al rispetto della vita privata e familiare, se le intercettazioni hanno base legale; tali intercettazioni realizzano un'ingerenza dello Stato nella vita privata, necessaria in una società democratica, quando sono mezzo principale di investigazione e l'imputato dispone di rimedi giuridici per contestarle;

non sussiste la violazione dell'art. 6, par. 3, lett. d, CEDU, diritto ad esaminare i testimoni in contraddittorio, quando le dichiarazioni non ripetute in udienza non hanno costituito per il giudice nazionale né il solo elemento di prova, né elemento determinante sul quale fondare la condanna)

**Fatto.** Ricorso proposto ai sensi dell'art. 6 par. 1 (*diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata*) e dell' art. 8 (*diritto al rispetto della vita privata e familiare*) CEDU in relazione ad intercettazioni ambientali, nonché ai sensi dell'art. 6, par. 3, lett. d) (*diritti in materia di esame dei testimoni*) in relazione a dichiarazioni a carico del ricorrente rilasciate da coimputato in procedimento connesso e non ripetute in udienza.

Nel corso delle indagini relative al ricorrente, questi era stato sottoposto ad intercettazioni telefoniche e, successivamente, a seguito di autorizzazione del GIP, su richiesta del pubblico ministero, era stato sottoposto anche ad intercettazioni ambientali. Dopo il rinvio a giudizio, il ricorrente faceva richiesta di giudizio abbreviato che non veniva accolta in quanto il GIP riteneva necessario interrogare un collaboratore di giustizia che aveva già rilasciato dichiarazioni a carico del ricorrente. Questi veniva quindi giudicato con rito ordinario, ma il tribunale, che pronunciava sentenza di condanna, riteneva sussistenti i presupposti per la riduzione della pena di un terzo e osservava che il GIP avrebbe potuto accogliere la richiesta di giudizio abbreviato poiché il processo poteva essere definito allo stato degli atti. La condanna si fondava sulle intercettazioni e su dichiarazioni del collaboratore di giustizia ritenuto credibile in base alle confessioni effettuate.

Il ricorrente aveva eccepito, senza successo, sia davanti al GUP che davanti al tribunale, motivi di illegittimità delle intercettazioni ambientali, da ricondurre a suo avviso, alla motivazione *per relationem* dell'atto di autorizzazione e alla loro effettuazione con apparecchiature non appartenenti agli uffici del pubblico ministero.

Tali eccezioni venivano riproposte come motivi d'appello, ma il giudice di secondo grado riteneva legittime le intercettazioni ambientali poiché l'esigenza di disporle risultava chiaramente dagli atti cui l'autorizzazione faceva rinvio e la necessità di utilizzare strumentazioni diverse da quelle di cui disponeva il pubblico ministero era indicata nella richiesta di autorizzazione.

Con ricorso in cassazione il ricorrente sollevava nuovamente la questione della legittimità delle intercettazioni e dell'utilizzazione, ai fini della sua condanna, di dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari, invocando l'applicazione al suo caso del testo delle disposizioni dell'art. 513 c.p.p. nel testo modificato dalla legge n. 267 del 1997, che avrebbe impedito l'utilizzazione delle dichiarazioni non confermate nel dibattimento. Il ricorso veniva respinto: ad avviso della Cassazione il ricorrente aveva beneficiato a tutti gli effetti del rito abbreviato e gli elementi sui quali era fondato il relativo giudizio erano quelli che risultano dallo stato degli atti, non del dibattimento, ma della fase precedente, che, quindi, potevano essere letti e utilizzati, considerazione estesa anche alle intercettazioni, la cui illegalità avrebbe dovuto essere sollevata dall'inizio.

La domanda di rettifica di errore di fatto e il ricorso straordinario per errore di fatto, successivamente presentati in cassazione, venivano dichiarati irricevibili.

**Diritto.** La Corte ha preliminarmente preso in considerazione la giurisprudenza della Corte di cassazione in materia di intercettazioni secondo la quale: gli elementi di prova acquisiti illegittimamente non possono essere utilizzati in nessuna fase del processo (così Cass. S.U. n. 16 del 200); la motivazione *per relationem* è legittima quando l'atto cui fa riferimento ha una soddisfacente motivazione, nota al giudice e da questi ritenuta coerente con la propria decisione, e

l'atto di riferimento sia conosciuto dall'interessato al più tardi nel momento in cui deve valutare il provvedimento adottato ed eventualmente impugnarlo (così Cass. S.U. sent. n. 17 del 2000).

La Corte ha quindi valutato la sussistenza del fondamento legale delle intercettazioni, individuato nell'art. 267 c.p.c., precisando che il concetto di legge va considerato in un'accezione materiale e non formale, concorrendo a tale concetto non solo il testo scritto ma anche l'interpretazione da parte delle competenti giurisdizioni (precedente *Kruslin c. Francia*, 24 aprile 1990). Quanto all'autorizzazione delle intercettazioni con motivazione *per relationem*, ad avviso della Corte non è risultato provato che l'atto di autorizzazione costituisca passiva accettazione di precedenti atti, senza un preliminare esame critico del loro contenuto. Del resto, se la Convenzione da un lato obbliga il giudice a motivare le proprie decisioni, dall'altro non può essere interpretata nel senso di postulare una risposta dettagliata ad ogni argomento della difesa. Nello stesso tempo, la Corte non è tenuta a valutare se ogni argomento sia stato adeguatamente trattato, poiché incombe alle giurisdizioni nazionali prendere in considerazione i mezzi di difesa.

Posto quindi, alla luce di tali considerazioni, che l'ingerenza statale sul diritto del singolo che si è realizzata con le intercettazioni, aveva una base legale, la Corte ha ritenuto che tale ingerenza potesse considerarsi "necessaria in una società democratica". Infatti se gli Stati godono di un certo margine di apprezzamento in merito all'ambito di tale necessità, tale apprezzamento va di pari passo con un "controllo europeo" che si esercita sia sulla legge che sulle decisioni che si applicano anche quando promanano da una giurisdizione indipendente (precedente *Silver e altri c. Regno Unito*, 25 marzo 1983 e *Barfod c. Danimarca*, 22 febbraio 1989). Nel quadro dell'esame della necessità dell'ingerenza, la Corte deve verificare l'esistenza di garanzie adeguate e sufficienti contro gli abusi. A questo proposito la Corte ha notato che le intercettazioni costituivano uno dei principali mezzi di investigazione e che il ricorrente aveva avuto la possibilità di svolgere un "controllo efficace" per contestare le intercettazioni.

Sulla base di tali considerazioni la Corte non ha ravvisato violazioni dell'art. 8.

Oltre a constatare che il ricorrente aveva avuto possibilità di contestare le intercettazioni e di opporsi alla loro utilizzazione, la Corte ha ricordato che non appartiene alla propria competenza la valutazione degli errori di fatto e di diritto asseritamente commessi da una giurisdizione interna tranne se e nella misura in cui tali errori possano aver compromesso diritti e libertà salvaguardati dalla Convenzione; e, comunque, l'art. 6 CEDU non disciplina l'ammissibilità delle prove in quanto materia di competenza del diritto interno (precedente *Schenk c. Svizzera*, 12 luglio 1988 e *Teixeira de Castro c. Portogallo*, 9 giugno 1998).

Pertanto, ad avviso della Corte, non sussiste la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU in quanto l'utilizzazione delle intercettazioni come elemento di prova a carico del ricorrente non ha compromesso l'equità del processo.

Con riferimento alle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari e non ripetute in dibattimento, la Corte ha affermato che il principio per cui gli elementi di prova devono essere prodotti davanti all'accusato in udienza pubblica in vista del contraddittorio, è suscettibile di eccezioni, purché all'imputato sia accordata un'occasione adeguata e sufficiente per contestare un testimone a carico e interrogarlo al momento della deposizione o più tardi. I diritti della difesa sono invece compressi in modo incompatibile con l'art. 6 CEDU quando la condanna si fonda, unicamente o in modo determinante, su deposizioni fatte da soggetto che l'accusato non ha potuto interrogare o far interrogare né in sede istruttoria né in dibattimento. Nella fattispecie le dichiarazioni non ripetute non avevano costituito il solo elemento di prova sul quale il giudice aveva fondato la condanna del ricorrente né un elemento determinante, trattandosi solo di un elemento utilizzato per corroborare altre prove a carico prodotte nel corso del dibattimento.

Ad avviso della Corte, non vi è stata quindi violazione dell'art. 6, par 1 e 3, lett. d).